

Codice A1602C

D.D. 20 maggio 2026, n. 366

**Rettifica per mero errore materiale della DD n. 335/A1602C del 13 maggio 2026 "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento materiali metallici. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145".**



**ATTO DD 366/A1602C/2026**

**DEL 20/05/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente**

**OGGETTO:** Rettifica per mero errore materiale della DD n. 335/A1602C del 13 maggio 2026 “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento materiali metallici. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145”.

Premesso che:

con la determinazione dirigenziale n. 335/A1602C del 13 maggio 2026 è stata adottata la “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento materiali metallici. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145”

considerato che,

come riscontrabile dai contributi, agli atti del competente Settore regionale Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente, inviati da Province e Città metropolitana nell'ambito del processo condiviso di revisione del provvedimento in oggetto, è emersa la necessità, anche sulla base dell'esperienza maturata dalle autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che le attività di riparazione di carrozzerie di veicoli, con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati superiore a 5 t/anno, siano autorizzate ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, piuttosto che ai sensi dell'art. 272 del medesimo decreto, in quanto superano singolarmente le soglie di consumo di solvente stabilite nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto sono soggette, ai sensi dell'art. 275 del medesimo decreto a presentazione del piano gestione solventi;

che le restanti attività che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, possono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della medesima determinazione;

constatato che nel preambolo e nel dispositivo della citata d.d. n. 335/A1602C del 13 maggio 2026, è stato erroneamente indicato che “I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di lavorazione e trattamento materiali metallici o attività di verniciatura di superfici metalliche con

consumo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione di carattere generale sulla base delle prescrizioni previste dalla d.d. 2 maggio 2011, n. 145" in luogo che: "I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di lavorazione e trattamento materiali metallici con consumo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno in caso di esercizio di attività di verniciatura di superfici metalliche, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, devono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;"

constatato inoltre che, per mero errore materiale, al punto 5.1 dell'allegato 3 della stessa d.d. n. 335/A1602C del 13 maggio 2026 è stato indicato che "Gli effluenti provenienti dalla fase di taglio a caldo di manufatti metallici (taglio al plasma, taglio ossiacetilenico o a propano, taglio laser) devono essere trattati in un idoneo impianto di abbattimento e, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione" in luogo che ""Gli effluenti provenienti dalla fase di taglio a caldo di manufatti metallici (taglio al plasma, taglio ossiacetilenico o a propano, taglio laser) devono essere trattati in un idoneo impianto di abbattimento, captati e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione".

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica dei meri errori in parola.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997, con deliberazione *omissis* n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;
- visto il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;
- visto il d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
- visto il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102;

*determina*

di rettificare i seguenti meri errori materiali presenti nella d.d. n. 335/A1602C del 13 maggio 2026: nel preambolo e nel dispositivo il periodo "I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e

attività di lavorazione e trattamento materiali metallici o attività di verniciatura di superfici metalliche con consumo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione di carattere generale sulla base delle prescrizioni previste dalla d.d. 2 maggio 2011, n. 145" è sostituito dal seguente: "I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di lavorazione e trattamento materiali metallici con consumo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno in caso di esercizio di attività di verniciatura di superfici metalliche, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, devono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;"

nel punto 5.1 dell'allegato 3 il periodo "Gli effluenti provenienti dalla fase di taglio a caldo di manufatti metallici (taglio al plasma, taglio ossiacetilenico o a propano, taglio laser) devono essere trattati in un idoneo impianto di abbattimento e, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione" è sostituito dal seguente: ""Gli effluenti provenienti dalla fase di taglio a caldo di manufatti metallici (taglio al plasma, taglio ossiacetilenico o a propano, taglio laser) devono essere trattati in un idoneo impianto di abbattimento, captati e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione".

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente)

Firmato digitalmente da Davide Rabuffetti